

***Tribunale di Perugia, sez. dist. di Assisi, ordinanza nel proc.  
2717/09, 4 novembre 2009. Giudice Monaco.***

Preliminarmente l'Avv. Pennetta chiede la sospensione del procedimento per essere stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi della legge 102/2009. Il giudice, sentito il PM, osserva che la sospensione del procedimento penale di cui al comma 8 art. 1 ter Legge 102/2009 è subordinata comunque ad una deliberazione preliminare di ammissibilità delle procedure di emersione dei lavoratori extracomunitari.

Dal momento che la normativa al comma 13, lett. a), b) c) prevede situazioni ostative alla stessa procedura, si osserva in particolare come emerge in atti che entrambi i giudicandi sono stati già tratti in arresto in relazione al delitto di cui all'articolo 14 co 5 ter d.lgs. 286/1998 per inottemperanza al primo ordine attuativo del decreto prefettizio di espulsione;

di tal che devesi preliminarmente verificare se in relazione a tale procedimento penale avviato sia intervenuta o meno sentenza non definitiva potendo ricorrere in ipotesi la situazione ostativa sub capo c) già richiamato;

dispone che la cancelleria provveda ad acquisire eventuale copia di sentenza anche non definitiva presso il Tribunale competente (Agrigento per xx e Perugia per kk); per consentire le incombenze sospende e rinvia al 15/03/2010 ore 9,30